- IT
- L'ACER eluderebbe le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 sulla nuova configurazione delle zone di offerta.
- L'ACER si attribuirebbe una competenza per la riorganizzazione delle zone di offerta e violerebbe pertanto l'articolo 14, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e l'articolo 15, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2019/943.
- 3. Terzo motivo: violazione del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (2)
 - Il criterio di efficienza introdotto dall'ACER obbligherebbe in pratica gli Stati membri a riconfigurare le loro zone di offerta. Ciò sarebbe contrario ai requisiti del regolamento (UE) 2015/1222.
 - L'ACER richiederebbe un ampio ricorso a contromisure. Ciò sarebbe contrario ai requisiti del regolamento (UE) 2015/1222.
- 4. Quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità

La decisione dell'ACER sarebbe sproporzionata, poiché non sarebbe idonea a raggiungere gli obiettivi del regolamento (UE) 2015/1222.

5. Quinto motivo: violazione del divieto di discriminazione

> La determinazione degli elementi della rete critici e l'adozione precoce di contromisure per eliminare i flussi di ricircolo comporterebbero una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità.

Ricorso proposto il 24 settembre 2019 – Essential Export/EUIPO – Shenzhen Liouyi International Trading (TOTU)

(Causa T-633/19)

(2019/C 383/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Essential Export SA (San José, Costa Rica) (rappresentante: A. Tarí Lázaro, avvocato) Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shenzhen Liouyi International Trading Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo TOTU nei colori rosso e nero – Domanda di registrazione n. 16736712

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 luglio 2019 nel procedimento R 362/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione impugnata;

Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU 2019, L

^{158,} pag. 54).
Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 25 settembre 2019 - Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione

(Causa T-635/19)

(2019/C 383/80)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro (Pesaro, Italia), Montani Antaldi Srl (Pesaro), Fondazione Cassa di Risparmio di Fano (Fano, Italia), Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi (Jesi, Italia), Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (Macerata, Italia) (rappresentanti: A. Sandulli e B. Cimino, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione europea per aver impedito, con illegittime istruzioni rese alle Autorità nazionali italiane, la ricapitalizzazione della Banca delle Marche ad opera del Fondo Interbancario italiano per Tutela dei Depositi;
- condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni causati alle ricorrenti, stimati secondo i criteri indicati in narrativa o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- condannare la Commissione europea alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sulla ricevibilità della domanda risarcitoria.
 - Si fa valere a questo riguardo che le ricorrenti evidenziano che il danno lamentato è imputabile ad un'istituzione europea, anche se i provvedimenti di risoluzione di Banca Marche sono stati formalmente adottati da una autorità nazionale. Difatti, la Banca d'Italia non ha esercitato alcuna discrezionalità in merito, ma ha agito sulla scorta di istruzioni puntuali, impartite dalla Commissione europea. Peraltro, per le modalità con le quali la Commissione ha esercitato il proprio potere, le ricorrenti sono state private della possibilità di adire il Tribunale con una ordinaria azione di annullamento, quindi l'azione di risarcimento costituiva l'unico percorso processuale percorribile.